



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 10 gennaio 2007 n.1

## Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

*Visto l'articolo 5, ultimo comma, della Legge 27 dicembre 2006 n. 143;*

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.7 adottata nella seduta dell'8 gennaio 2007 ;*

*Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n. 186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

### **DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ DI DIRITTO PRIVATO DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006 N. 143 (ISTITUZIONE ENTE DI STATO DEI GIOCHI)**

#### **Art.1**

*(Definizioni)*

1. Ai sensi del presente decreto si intende per:
  - a) Società: la società di diritto privato alla quale è affidata la conduzione delle sedi e delle strutture operative nelle quali si svolgono le attività di gioco ai sensi dell'articolo 5 della Legge 27 dicembre 2006 n.143;
  - b) ESG: l'Ente di Stato dei Giochi di cui alla Legge 27 dicembre 2006 n.143;
  - c) Giochi: le attività disciplinate dalla Legge 25 luglio 2000 n.67;
  - d) Contratto: il contratto per la conduzione delle sedi e delle strutture operative nelle quali si svolgono le attività di gioco di cui all'articolo 5 della Legge 27 dicembre 2006 n.143.

#### **Art.2**

*(Tipo di società – Capitale sociale)*

1. La Società deve essere costituita nella forma della società per azioni, secondo le norme vigenti.
2. L'ESG stabilisce il capitale minimo della Società.

#### **Art.3**

*(Consiglio di amministrazione)*

1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da almeno tre membri.

**Art.4**  
*(Organi di controllo)*

1. La Società deve procedere alla nomina del collegio sindacale e di una società di revisione abilitata.

**Art.5**  
*(Partecipazione dello Stato al capitale della Società)*

1. La partecipazione azionaria rappresentante la maggioranza assoluta del capitale della Società deve essere di proprietà della Eccellentissima Camera.

2. Non è ammessa l'intestazione fiduciaria delle azioni della Società.

3. Non è ammessa la partecipazione di società anonime al capitale della Società;

4. In caso di cessione per atto tra vivi delle azioni della Società, il cessionario deve preventivamente ricevere il gradimento espresso dal Congresso di Stato sentito il parere dell'ESG. L'atto di gradimento deve essere allegato, a pena di nullità, all'atto di cessione delle azioni della Società.

**Art.6**  
*(Requisiti di onorabilità dei soci e degli esponenti aziendali della Società)*

1. Non possono ricoprire la qualità di soci nè svolgere funzioni di amministrazione, direzione e controllo della Società coloro che:

- a) siano stati condannati con sentenza, anche non definitiva, per reati non colposi commessi negli ultimi quindici anni;
- b) siano assoggettati a procedure concorsuali in corso o concluse da meno di cinque anni;
- c) siano stati destinatari di provvedimenti interdittivi o sanzionatori emessi da autorità di controllo in materia di Giochi negli ultimi quindici anni.

2. Le situazioni ostative di cui al comma 1, qualora socio della Società sia una persona giuridica, si intendono riferite ai soci e ai componenti l'organo amministrativo e di controllo di quest'ultima.

3. L'ESG stabilisce con regolamento le modalità e le forme per la comprova dei requisiti di onorabilità dei soci e degli esponenti aziendali della Società;

4. L'ESG può stabilire con regolamento ulteriori requisiti di onorabilità dei soci e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo della Società.

**Art.7**  
*(Requisiti di professionalità)*

1. I soggetti che svolgono funzioni di direzione della Società devono avere svolto attività professionale nel settore dei Giochi per almeno quattro anni.

2. L'ESG stabilisce con regolamento le modalità e le forme per la comprova dei requisiti di professionalità;

3. L'ESG può stabilire con regolamento requisiti di professionalità in capo ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e controllo della Società, nonché ulteriori requisiti di professionalità in capo ai soggetti indicati al comma 1.

### **Art.8**

*(Situazioni ostative alla stipula del Contratto)*

1. Non può essere stipulato il Contratto con società che:
  - a) si siano rese, direttamente o indirettamente, inadempienti in contratti aventi ad oggetto l'esercizio dei Giochi;
  - b) siano partecipate, direttamente o indirettamente, da soggetti produttori di apparecchiature o di elaboratori elettronici destinati allo svolgimento dei Giochi.

### **Art.9**

*(Risoluzione del Contratto)*

1. Oltre ai casi previsti dall'ordinamento, sono cause di risoluzione del Contratto:
  - a) il venir meno, in capo ai soci e agli esponenti aziendali della Società, dei requisiti di onorabilità e professionalità;
  - b) il verificarsi di una situazione ostativa alla stipula del Contratto ai sensi dell'articolo 8.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 10 gennaio 2007/1706 d.F.R*

**I CAPITANI REGGENTI**  
*Antonio Carattoni – Roberto Giorgetti*

**IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI**  
*Valeria Ciavatta*